

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 1964

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

(ANDREOTTI)

di concerto col Ministro dell'Interno

(GAVA)

e col Ministro dei Trasporti

(SANTUZ)

(V. Stampato Camera n. 3954)

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 15 novembre 1989

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 17 novembre 1989*

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra la Repubblica italiana e
la Repubblica d'Austria sulla mutua assistenza amministrativa
negli affari inerenti alla circolazione dei veicoli a motore,
firmato a Roma il 27 maggio 1988

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria sulla mutua assistenza amministrativa negli affari inerenti alla circolazione dei veicoli a motore, firmato a Roma il 27 maggio 1988.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 12 dell'accordo stesso.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ACCORDO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA D'AUSTRIA
SULLA MUTUA ASSISTENZA AMMINISTRATIVA NEGLI AFFARI CONNERENTI
ALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE

La Repubblica Italiana e la Repubblica d'Austria, animate dal desiderio di disciplinare la mutua assistenza amministrativa negli affari inerenti alla circolazione dei veicoli a motore, hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

(1) Gli Stati contraenti si prestano assistenza amministrativa negli affari inerenti alla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i procedimenti penali.

(2) L'assistenza non è prestata se, a giudizio dello Stato richiesto, l'esecuzione della domanda può pregiudicare la sovranità, la sicurezza, l'ordine pubblico o altri essenziali interessi dello Stato richiesto o violare diritti garantiti a livello costituzionale.

(3) Qualora, per un motivo di cui al comma 2, l'assistenza non possa essere prestata, l'autorità richiesta ne informa l'autorità richiedente indicandone i motivi.

Articolo 2

(1) Ogni Stato contraente può trasmettere per posta, mediante raccomandata con avviso di ricevuta, nel territorio dell'altro Stato, documenti ufficiali in un procedimento concernente provvedimenti relativi a veicoli

immatricolati o a titolari di patenti di guida.

(2) Se necessario, ogni Stato contraente, a domanda dell'altro, notifica tali documenti sul suo territorio. In tali casi, la notificazione avviene secondo le prescrizioni vigenti nel luogo in cui dev'essere fatta. Lo Stato richiesto informa lo Stato richiedente dell'avvenuta notificazione.

Articolo 3

(1) I provvedimenti di sospensione o di revoca dei documenti di circolazione adottati dalle autorità di uno Stato contraente sono eseguiti, a domanda, dall'altro Stato contraente sul suo territorio; per quanto concerne l'esecuzione, tali provvedimenti sono equiparati a quelli delle autorità dello Stato richiesto.

(2) Nell'ambito dell'esecuzione, lo Stato richiesto ritira i documenti di circolazione e li trasmette allo Stato richiedente, distruggendo le targhe ove richiesto.

(3) I commi 1 e 2 si applicano per analogia anche ai documenti per la circolazione di prova o di trasferimento rilasciati con targhe apposite.

Articolo 4

Quando un veicolo già immatricolato da uno Stato contraente è immatricolato nell'altro Stato contraente, la prima di tali immatricolazioni decade. L'autorità dell'altro Stato contraente procede conformemente all'articolo 3 commi

2 e 3 e comunica allo Stato contraente che aveva immatricolato il veicolo il nome e l'indirizzo del titolare dell'immatricolazione e il numero di targa attribuito; lo stesso procedimento si segue se l'immatricolazione non è più valida al momento della presentazione della domanda d'immatricolazione nello Stato contraente nel cui territorio il veicolo è stato trasferito.

Articolo 5

(1) I provvedimenti di sospensione o di revoca della patente di guida adottati dall'autorità amministrativa di uno Stato contraente sono eseguiti, a domanda, dall'altro Stato contraente sul suo territorio; per quanto concerne l'esecuzione, tali provvedimenti sono equiparati a quelli delle autorità dello Stato richiesto.

(2) Nell'ambito dell'esecuzione, lo Stato richiesto ritira la patente di guida e la trasmette allo Stato richiedente.

Articolo 6

Lo Stato contraente che rilasci una patente di guida in sostituzione di una patente dell'altro Stato contraente ritira quest'ultima patente e la trasmette all'altro Stato contraente, dando notizia dell'avvenuta sostituzione.

Articolo 7

Lo Stato contraente che vieti l'uso sul proprio territorio di una patente di guida rilasciata nell'altro Stato contraente ne informa quest'ultimo esponendogli i fatti.

Articolo 8

(1) A domanda, le autorità degli Stati contraenti si comunicano informazioni concernenti i veicoli immatricolati e i titolari di patenti di guida. I privati e altri soggetti giuridici che abbiano un interesse meritevole di considerazione alla conoscenza di queste informazioni possono presentare all'autorità competente del luogo della loro dimora o sede una richiesta intesa ad ottenere tali informazioni dall'altro Stato contraente.

(2) Ai fini del rilascio, della sospensione o della revoca di una patente di guida, gli Stati contraenti si informano, a domanda, sulle risultanze contenute nei registri relativi ai conducenti.

(3) Le domande di cui ai commi 1 e 2 possono essere presentate soltanto da un'autorità. Le informazioni date dalle autorità di uno Stato contraente sono soggette, nell'altro Stato contraente, alle prescrizioni interne inerenti alla riservatezza.

Articolo 9

(1) Le richieste di cui agli articoli 2, 3 e 5

devono indicare l'oggetto e il motivo e contenere tutte le informazioni necessarie alla loro esecuzione, compreso un breve esposto della fattispecie.

(2) Le richieste di cui all'articolo 2 sono adempiute soltanto se indicano il luogo di dimora o la sede del destinatario dei documenti.

(3) Le richieste di cui all'articolo 3 sono adempiute soltanto se indicano il luogo di dimora o la sede del titolare dell'immatricolazione del veicolo nello Stato richiesto ovvero il luogo, in questo Stato, in cui si trova il veicolo. Alle richieste dev'essere allegato un esemplare del provvedimento.

(4) Le richieste di cui all'articolo 5 sono adempiute soltanto se indicano il luogo di dimora del titolare della patente di guida o del detentore, se ricorre. Alle richieste dev'essere allegato un esemplare del provvedimento.

(5) Se le informazioni fornite sono insufficienti per dare adempimento alle richieste di cui sopra oppure queste non possono essere adempiute per un'effettiva impossibilità, ovvero per inadempimento delle condizioni di cui ai commi 2-4, l'autorità richiesta ne informa l'autorità richiedente. In tal caso, se necessario, tutte le circostanze note all'autorità richiesta che potrebbero essere di qualche rilievo per la trattazione della questione sono comunicate all'autorità richiedente, salvo gli impedimenti ai sensi dell'articolo 1 comma 2. Le richieste che non precisano il luogo di dimora o la sede delle persone sono adempiute ugualmente se uno di tali luoghi è noto allo Stato richiesto.

(6) Le amministrazioni degli Stati contraenti concordano un formulario bilingue da utilizzare di regola nella applicazione del presente accordo.

Articolo 10

(1) Le richieste rivolte alla Repubblica d'Austria, di cui agli articoli 2, 3, 5 e 8, primo comma, primo periodo sono indirizzate per iscritto al Servizio della circolazione stradale competente per territorio. Le richieste rivolte alla Repubblica Italiana sono indirizzate alla Prefettura competente per territorio nei casi di cui agli articoli 2, 3 e 5; nei casi di cui all'articolo 8 primo comma, primo periodo sono indirizzate al Ministero dei Trasporti - Direzione Generale della Motorizzazione Civile - Centro Elaborazione Dati.

(2) Le comunicazioni e notificazioni previste nell'articolo 4 sono indirizzate all'autorità che ha rilasciato per ultima un documento di circolazione per il veicolo.

(3) Le comunicazioni e notificazioni previste negli articoli 6 e 7 sono indirizzate all'Autorità che ha rilasciato la patente di guida nel caso dell'Austria e al Centro Elaborazione Dati di cui al primo comma nel caso dell'Italia.

(4) Gli Stati contraenti si comunicano per via diplomatica la denominazione e l'indirizzo delle autorità competenti secondo i commi da 1 a 3 e, se del caso, le relative modificazioni.

(5) Gli Stati contraenti si comunicano per via

diplomatica le denominazioni' e l'indirizzo delle autorità cui devono essere presentate per iscritto le richieste di cui all'articolo 8, comma 2 e, se del caso, le relative modificazioni.

Articolo 11

Gli Stati contraenti rinunciano al rimborso delle spese derivanti dall'applicazione del presente accordo sui loro territori.


Articolo 12

(1) Il presente accordo entrerà in vigore il primo giorno del terzo mese successivo a quello in cui gli Stati contraenti si saranno notificati, con scambio di note, l'avvenuta esecuzione degli adempimenti costituzionali di propria pertinenza.

(2) Il presente Accordo resta in vigore fino a quando uno Stato contraente non l'avrà denunciato per iscritto in via diplomatica, con preavviso di sei mesi. In tal caso cesserà di avere vigore alla fine dell'anno civile in corso alla scadenza del preavviso.

Fatto a *Roma* il *29 maggio 1968* in doppio originale, ciascuno in lingua italiana e tedesca, i due testi facendo egualmente fede.

Per la Repubblica Italiana



Per la Repubblica d'Austria

